

Allegato "A" N° 19.630/10.001

STATUTO

della Associazione Culturale Lucca@Europa

ART. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione Culturale Lucca@Europa, di seguito indicata come Associazione, con sede legale in Lucca, all'indirizzo di Via Pisana, n° 345.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Lucca non costituisce modifica dello statuto.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" sarà inserito nella denominazione sociale.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione intende contribuire alla crescita dell'Unione Europea come comunità democratica e, in questo ambito, promuove il protagonismo delle città come fattore primario del processo di integrazione europea.

L'Associazione si prefigge di accrescere la coscienza dei cittadini dell'Unione Europea sulla base dei valori di democrazia, dignità umana, libertà, equità sociale, pace, richiamati dal Trattato di Lisbona e dalla Carta di Nizza, e di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni europee.

L'Associazione guarda all'Unione Europea come motore del progetto democratico di integrazione europea e ritiene necessario, nella prospettiva di relazioni tra gli stati su base federale, riattivare il processo costituente interrotto nel 2005.

L'Associazione esprime la convinzione che l'Unione rappresenti un riferimento irrinunciabile per la nostra democrazia e che le sue istituzioni debbano rinnovarsi profondamente in coerenza coi suoi valori e i suoi principi fondativi.

L'Associazione intende affermare il legame fondamentale tra la Costituzione Italiana e il progetto di integrazione europea nella consapevolezza che solo "nell'Unione risiede la tutela della sovranità dei paesi europei".

L'Associazione promuove la conoscenza della storia dell'Unione Europea, ripercorrendone le radici storiche e culturali, come, ad esempio, il Manifesto di Ventotene che ha ispirato il processo di sviluppo della unione sovranazionale in Europa, a partire dalla resistenza al nazifascismo, o la Dichiarazione Schuman che segna concretamente l'inizio dell'integrazione europea.

ART. 3 - Attività

L'Associazione favorisce lo svolgimento di attività di interesse storico, giuridico e culturale, partecipa ad iniziative e progetti di istituzioni italiane, estere e sovranazionali,

	collabora con soggetti pubblici e privati, organizza convegni, dibattiti, confronti e altre tipologie di incontri culturali, conferisce premi e borse di studio, cura pubblicazioni e realizza ogni altra attività utile al perseguimento dello scopo sociale.	
	L'associazione, in ogni caso, persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (Codice del Terzo Settore, in breve CTS), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi: a)- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n° 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; b)- formazione universitaria e post-universitaria; c)- ricerca scientifica di particolare interesse sociale; d)- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; e)- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; f)- promozione della cultura della legalità e della pace, secondo quanto previsto dall'art 11 della Costituzione della Repubblica Italiana e dai Trattati europei. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022. ART. 4 - Risorse finanziarie L'Associazione, che non persegue scopi di lucro, trae le proprie risorse finanziarie: - dalle quote associative; - da eventuali contributi erogati da enti pubblici o privati, da associazioni o fondazioni, da persone giuridiche o da per-	

sone fisiche;

- da donazioni e lasciti in quanto accettati.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche, associazioni, enti pubblici o privati, anche stranieri.

Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e coloro che, pur non avendo partecipato all'atto costitutivo, sono ammessi entro un (1) anno dalla costituzione.

Sono soci ordinari coloro che, avendone fatto domanda, vengono ammessi con decisione del Consiglio direttivo.

I soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazioni fra le persone.

L'appartenenza all'Associazione comporta per i soci l'impegno ad attenersi al versamento delle quote associative annuali decise dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, e di fornire l'apporto di idee, energie e competenze indispensabili alla vita dell'Associazione.

Ogni socio, iscritto nel libro dei soci da almeno tre (3) mesi, ha diritto di voto.

Ogni socio esprime un solo voto.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio associato non può ricevere più due (2) deleghe.

Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e presso la sede della associazione entro trenta (30) giorni dalla richiesta.

Il rapporto associativo cessa:

- per dimissioni del socio dell'associato;
- per cessazione dell'attività dell'Associazione;
- per decisione dell'Assemblea;
- per mancato versamento delle quote.

La decisione di esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, per gravi comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

ART. 6 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;

- il Presidente;

- il Consiglio Direttivo;

- l'Organo di controllo, ove sussistenti i requisiti di cui all'art. 30, comma 2 e ss., del D.Lgs. n° 117/2017.

ART. 7 - L'Assemblea

A)- L'Assemblea è composta da tutti i soci.

Essa è l'organo che riunisce tutti i poteri in merito all'esistenza e all'attività dell'associazione ed alla normativa che regola la vita sociale.

B)- Si riunisce con periodicità da essa stabilita e comunque:

- almeno una volta all'anno su invito del Presidente;

- quando ne faccia richiesta al Consiglio direttivo almeno un terzo (1/3) dei soci;

- su convocazione motivata del Consiglio direttivo.

In ogni caso, la convocazione dell'Assemblea viene indetta dal Consiglio direttivo a mezzo raccomandata da spedirsi almeno quindici (15) giorni prima, o a mezzo di PEC o mail ordinaria spediti almeno cinque (5) giorni prima di quello stabilito per la riunione.

L'invito deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, gli argomenti all'ordine del giorno.

C)- All'Assemblea spettano:

- la nomina e revoca del Consiglio Direttivo;

- l'approvazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi;

- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

- le deliberazioni sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- la decisione sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

- la definizione degli indirizzi dell'Associazione;

- l'approvazione del programma e delle attività;

- la determinazione delle quote associative stabilendone sia l'entità sia la modalità di versamento (l'Assemblea può stabilire quote associative di entità diversa a seconda che trattasi di associati privati, enti con personalità giuridica pubblici o privati, associazioni private e collettiva con cui ci siano rapporti di collaborazione);

- l'accettazione di somme erogate a qualsiasi titolo da enti o persone estranee;

- l'istituzione di sezioni all'interno dell'Associazione;

- la facoltà di conferire, in casi eccezionali, altri incarichi di rappresentanza o coordinamento non previsti dallo Statuto e stabilire il titolo ad essi corrispondente.

D)- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza fisica o per delega del cinquanta per cento (50%) dei soci ed in seconda convocazione con la presenza fisica o per delega di almeno il trenta per cento (30%) dei soci.

E)- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza il presidente sarà nominato dall'Assemblea.

F)- La votazione sarà segreta ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo (1/3) dei presenti.

G)- L'assemblea ordinaria: a) nomina i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione; f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

H)- L'assemblea straordinaria: a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

I)- Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, sono assunte con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche allo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L)- Possono partecipare con diritto di voto all'assemblea ordinaria o straordinaria tutti i soci iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

ART. 8 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio; fa parte del Consiglio direttivo, dura in carica due (2) anni e può essere riconfermato. Promuove e coordina l'attività di studio, firma i contratti di ricerca, è responsabile verso l'Assemblea degli indirizzi programmatici dell'Associazione.

Presiede e convoca il Consiglio direttivo e, su decisione di questo, l'Assemblea dei soci.

Egli ha la firma libera per l'esecuzione di tutte le delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, che può anche essere delegata a un Vicepresidente.

ART. 9 - Il Consiglio direttivo

A)- Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione del-

l'Ente e ne cura l'ordinaria e straordinaria amministrazione, ne assicura la continuità decisionale, operativa e di rappresentanza nell'ambito dei poteri statutari e di quelli ad esso conferiti dall'assemblea.

B)- Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre (3) a nove (9) ed è eletto dalla Assemblea dei soci; ne fanno parte il Presidente e un Vicepresidente, entrambi nominati dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica due (2) anni, i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo è convocato, almeno due (2) volte l'anno, dal Presidente o dal Vicepresidente.

C)- Il Consiglio direttivo all'atto del suo insediamento, ove lo si ritenga necessario, nomina un Comitato tecnico/scientifico.

D)- Il Consiglio direttivo rende conto all'Assemblea della sua attività ed ha le seguenti funzioni che svolge con responsabilità collegiale:

- attuare le direttive dell'Assemblea;
- curare la normale gestione;
- studiare modalità e mezzi per conseguire gli scopi sociali e sottoporre all'Assemblea i programmi di attività e di spesa;
- convocare l'Assemblea e stabilire l'ordine del giorno delle riunioni;
- ammettere nuovi soci;
- provvedere all'attuazione dei programmi approvati e prendere ogni altra iniziativa, per il raggiungimento dei fini sociali;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare Commissioni di studi per singoli settori di attività;
- deliberare sul conferimento di borse di studio.

E)- Il Consiglio direttivo stabilisce in modo autonomo, nei limiti dei poteri e delle direttive decise dall'Assemblea, tutte le modalità della sua attività ed a tal fine:

- fissa le procedure del proprio funzionamento;
- affida le competenze specifiche ai propri membri, fissando i limiti rispettivi di autonomia.

F)- Il Consiglio viene di norma convocato dal Presidente o in caso di impedimento dal Vice Presidente o su richiesta di tre (3) membri del Consiglio stesso con comunicazione per posta elettronica da spedirsi almeno tre (3) giorni prima della riunione e nei casi di urgenza mediante comunicazione telefonica ad horas.

I componenti del Consiglio Direttivo possono intervenire alle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità del soggetto che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

ART. 10 - Organo di controllo

L'Associazione provvederà alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, nelle ipotesi stabilite dall'art. 30, comma 2 e ss., del D.Lgs. n° 117/2017, al quale si applicheranno le disposizioni di cui al comma 5 e ss. del medesimo articolo 30.

ART. 11 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

ART. 12 - Bilancio di esercizio

Il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea dei soci per la definitiva approvazione e deposito entro il trenta (30) giugno di ciascun anno.

ART. 13 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Firmato: Italo Buono

- " : Leonardo Butelli
- " : Maria Pia Casini
- " : Massimo Cellai
- " : Giuliana Damiani
- " : Maria Paola Franceschi
- " : Francesco Lastrucci

	" : Ilaria Maffei	
	" : Marco Paganucci	
	" : Lucia Rugani	
	" : Emilia Serra	
	" : Lamberto Giusti Notaio	